

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1972)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1971
(V. Stampato n. 3684)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1971*

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi gli stessi benefici secondo le modalità della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La sfera di applicazione comprende le seguenti attività:

- 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
- 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
- 3) produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari;
- 4) produzione di pietrame e pietrisco;
- 5) lavorazione delle selci;
- 6) produzione di sabbia e ghiaia.

Art. 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Art. 3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà contabilità separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigia-

ne, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante da ciascuna delle contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Per l'esame delle questioni relative alla applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1971.